



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2285

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 10255 di data 22 ottobre 2018 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013". Approvazione delle Check list applicabili alle iniziative finanziate nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della PAT

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La normativa europea relativa alla programmazione 2014-2020 dello Sviluppo Rurale prevede, con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 ed i relativi Regolamenti di esecuzione della Commissione, che lo Stato Membro disciplini le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), graduandole in funzione di gravità, entità e durata dell'inadempienza.

Al riguardo il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ha adottato il Decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018 (Gazzetta ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019) riguardante l'approvazione dei *“Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013”*.

L'Allegato a tale Decreto ministeriale prevede che le Regioni e le Province autonome applichino i criteri descritti nello stesso tramite l'adozione di propri autonomi provvedimenti.

Considerato che il PSR della Provincia autonoma di Trento, approvato con Decisione di Esecuzione C (2015) 5377 del 3 agosto 2015 e da ultimo modificato con Decisione C(2020) 446 final del 23 gennaio 2020 (Versione 6.1) e con deliberazione della Giunta provinciale n. 208 dd. 14 febbraio 2020, contempla le seguenti Misure connesse agli investimenti “non SIGC” e soggette alle disposizioni del D.M. 10255/2018: Misura 1 (operazione 1.1.1 e 1.2.1), Misura 4 (Operazioni 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, e 4.4.3), Misura 7 (Operazioni 7.1.1, 7.3.1, 7.5.1 e 7.6.1), Misura 8 (Operazione 8.5.1), Misura 16 (Operazione 16.5.1) e Misura 19 (Operazioni 19.2.1, 19.3.1, 19.4.1).

Ravvisata la necessità di definire la gravità dell'inosservanza e le relative percentuali di riduzione del sostegno finanziario tenendo conto che, alla luce del predetto D.M. n. 10255/2018, le violazioni di seguito elencate costituiscono, in ogni caso, “infrazioni gravi” e comportano, per il beneficiario dell'aiuto, il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto (100%):

- a) il mancato rispetto delle norme che determina un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) quando nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c) l'irregolarità ha determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) quando si accerta la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
- e) quando si accerta il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) quando sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) quando il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
- h) quando si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Considerato, inoltre, che ai fini del recepimento del D.M. 10255/2018 occorre altresì definire le irregolarità che hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento senza però avere effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento e per le quali si possono applicare sanzioni in misura variabile dal 2 al 25% dell'importo preso in esame.

Preso atto che con nota del 17 giugno 2019 il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso ai partecipanti al “Tavolo tecnico appalti” designati dalle singole Regioni e Province autonome le *“Check list per le procedure di gara relative all’affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture per le misure dello sviluppo rurale ex art. 21 DM 2490 del 25 gennaio 2017 e DM 10255 del 22 ottobre 2018”* con l’intento di armonizzare le attività di controllo ed i tassi di correzione finanziaria applicabili alle irregolarità riscontrate.

Considerato, tuttavia, che tali “Check list” assumono un mero valore di indirizzo per le Regioni e Province autonome le quali, come evidenziato dalla stessa nota di trasmissione del Ministero, hanno la facoltà di adottare detti documenti di controllo *“integralmente o nella misura ritenuta necessaria, in ogni caso nel rispetto dei principi sanciti dal allegato 1 al DM 10255 del 22 ottobre 2018 recante “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato alla decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 – ex art. 21 DM 1867 del 18 gennaio 2018”*.

Valutata la specificità dell’ordinamento dei contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento che disciplina le procedure di affidamento degli appalti secondo i principi dettati dalla L.P. 2/2016 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), dalla L.P. 26/1993 in materia di lavori pubblici, dalla L.P. 23/1990 per quanto concerne l’acquisto di beni o l’affidamento di servizi e forniture e dai rispettivi regolamenti di attuazione.

Rilevata, pertanto, la necessità di adeguare le Check list trasmesse dal Ministero al particolare contesto normativo della Provincia autonoma di Trento, elaborando appositi documenti di controllo che prendano in considerazione le procedure di affidamento applicabili nel territorio provinciale.

Tenuto conto delle categorie e dei limiti delle spese ammissibili per la realizzazione delle opere, l’acquisto di beni o la fornitura di servizi, individuate nell’ambito dei bandi attuativi delle pertinenti Operazioni del PSR Trento, che hanno reso opportuna l’elaborazione di distinti documenti di controllo, suddivisi per procedura ed oggetto dell’affidamento.

Dato atto, al riguardo, che con determinazione n. 18 del 25 maggio 2020 del dirigente dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) sono state approvate in via preliminare le check list di controllo delle procedure di gare pubbliche, appalti e forniture, relative allo Sviluppo Rurale del settore misure di Investimento.

Atteso, tuttavia, che il citato allegato al D.M. 10255/2018 prevede che siano *“le regioni e province autonome o le autorità di gestione”*, tramite l’adozione di propri autonomi provvedimenti, a definire i tassi di correzione finanziaria in caso di rilevazione di irregolarità che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici nell’ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ritenuto che l’approvazione delle check list di autovalutazione e controllo in materia di appalti nell’ambito del Regolamento UE 1305/2013 avvenga con apposito provvedimento adottato dalla Giunta provinciale e che le suddette check list sostituiscano quelle approvate con la determinazione del dirigente di APPAG n. 18/2020 per le domande di pagamento non ancora liquidate.

Ritenuto di apportare talune modificazioni e semplificazioni alle check list approvate in via preliminare con la medesima determinazione del Dirigente di APPAG sopra richiamata.

Considerato che per quanto concerne le procedure di affidamento di lavori sono state pertanto predisposte le seguenti check list:

1. affidamento diretto ex art. 52, co. 9, L.P. 26/1993;
2. affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici (procedura applicabile fino all'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 5 L.P. 2/2019 all'art. 11 L.P. 1/2019);
3. amministrazione diretta e cottimo fiduciario ex art. 52, co. 1, L.P. 26/1993;
4. procedure negoziate di lavori ex art. 33 L.P. 26/1993 e art. 54 DPGP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg; art. 18, co. 3, L.P. 9/2013; art. 11 L.P. 1/2019; art 33.1 L.P. 26/1993.

Rilevato che, di converso, con riguardo alle procedure di acquisto di beni o di affidamento di servizi/forniture, si è proceduto all'elaborazione delle seguenti check list:

1. spese in economia ex art. 32 L.P. 23/1990;
2. trattativa diretta ex art. 21 co. 4 L.P. 23/1990;
3. trattativa privata con invito ad almeno tre imprese ex art. 21 L.P. 23/1990.

Atteso che ciascuna check list è costituita da due copie, una c.d. di “autovalutazione”, da compilarsi a cura dell'ente beneficiario del contributo PSR, ed una c.d. “di controllo”, di competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

Considerato che ciascun documento di controllo è strutturato tenendo conto delle distinte fasi della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto che, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla normativa applicabile, possono essere identificati, in un'ottica di mera semplificazione, nella programmazione della gara, nello svolgimento della stessa e nella conseguente aggiudicazione nonché nell'esecuzione del contratto.

Tenuto conto che, in forza del Regolamento delegato UE 2019/1828 la soglia di rilevanza europea per l'affidamento di servizi e forniture è stata modificata, a far data dal primo gennaio 2020, da euro 221.000,00 ad euro 214.000,00.

Preso atto che, analogamente, con determinazione del 14 gennaio 2020 n. 1 del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica, le soglie previste dall'art. 21, co. 4, della L.P. n. 23/1990 per la “trattativa diretta” e dall'art. 32, co. 3, della medesima legge, per le “spese in economia” sono state modificate, sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'I.S.T.A.T, rispettivamente, in euro 47.000,00 ed in euro 45.300,00.

Rilevato che tali nuove soglie previste dalla normativa provinciale si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta determinazione n. 1/2020 sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, avvenuta il 23 gennaio 2020.

Dato atto che le procedure di affidamento contemplate dai suddetti documenti di controllo sono comunque assoggettate alle deroghe derivanti dall'applicazione della normativa di carattere straordinario ed emergenziale in materia di contratti pubblici dettata dalla legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e ss. mm.ii recante “*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni*” e dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*”.

Preso atto, inoltre, che l'art. 48, par. 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante “*modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*” prevede che “*tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo*

scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli”.

Considerato che, in conformità al predetto art. 48, anche al fine di non aggravare eccessivamente l'attività di verifica delle procedure di affidamento con conseguente rischio di paralisi dell'azione amministrativa, si ritiene appropriato, nel corso dell'espletamento dei controlli amministrativi, e con riferimento agli affidamenti diretti di lavori di importo non superiore ad euro cinquantamila, concentrare gli accertamenti in parola sulle previsioni contenute nell'apposita “check list semplificata di controllo”, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che verrà compilata dal singolo funzionario incaricato.

Rilevato, di converso, che in sede di espletamento dell'attività di controllo in loco, di cui agli articoli 49 e ss. del Reg. UE n. 809/2014, i funzionari istruttori procederanno all'accertamento dell'osservanza, da parte del beneficiario, della totalità delle disposizioni elencate nella citata check list di controllo relativa alla procedura di affidamento diretto ex art. 52, co. 9, L.P. 26/1993.

Atteso che ciascuna check list “di autovalutazione” dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell'aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l'esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all'aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tenuto conto inoltre della particolare complessità della disciplina in materia di contratti pubblici che può richiedere una disamina approfondita, anche di carattere giurisprudenziale, delle fattispecie oggetto di controllo, si ritiene opportuno proporre la costituzione di una apposita “Commissione di supporto” composta da almeno un dipendente assegnato all'Autorità di gestione del PSR, uno dell'Agenzia per i pagamenti (APPAG) uno del Servizio foreste e fauna, uno del Servizio agricoltura ed uno del Servizio sviluppo sostenibile ed aree protette, le cui funzioni verranno precisate in un successivo provvedimento.

Ravvisata la necessità che le specifiche funzioni di supporto al controllo sulle procedure di appalto, esercitate in via temporanea dalla suddetta Commissione, unitamente ad altri compiti legati alle attività di controllo in capo all'Organismo Pagatore, vengano successivamente attribuiti con carattere di stabilità ad un'apposita entità organizzativa incardinata presso l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG).

Considerato che, limitatamente alle ipotesi non ricadenti nel campo applicativo dell'art. 5, co 2, lett. b) della L.P. 2/2016, dell'art. 2, co. 3, della L.P. 26/1993 e delle lettere a) e b) del Paragrafo “Costi ammissibili” di cui all'Operazione 4.3.4 - “Bonifica” del PSR, in conformità alle posizioni espresse sul tema dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Valle D'Aosta, dalla Federazione provinciale trentina dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, e tenuto conto altresì del parere legale reso alla Provincia, prot. n. 0761540 dd. 14 dicembre 2018, si ritiene di dover escludere i Consorzi di miglioramento fondiario dal novero dei soggetti tenuti alla compilazione dei suddetti documenti di controllo.

Secondo l'indirizzo fatto proprio dagli enti sopra elencati, i medesimi Consorzi non sarebbero, infatti, riconducibili alla fattispecie degli “organismi di diritto pubblico”, di cui all'art. 1ter co. 12 L.P. 26/1993 e all'art. 3 del D.Lgs 50/2016, che li assoggetterebbe all'applicazione della legislazione in materia di contratti pubblici, per carenza del presupposto del “soddisfacimento di esigenze di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale”.

Detti CMF non risulterebbero, invero, costituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, quanto piuttosto, come stabilito dall'art. 863 del codice civile, per “l'esecuzione, la

manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa".

Rilevato, pertanto, che, alla luce di tali considerazioni, i Consorzi di miglioramento fondiario possono essere definiti quali enti associativi privati operanti nell'interesse esclusivo dei soggetti consorziati, titolari di diritti dominicali su fondi attigui localizzati in un'area delimitata, in quanto tali sottratti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, in tutti i casi diversi da quelli in cui risultino beneficiari dei contributi di cui alle lettere a) e b) del Paragrafo "Costi ammissibili" dell'Operazione 4.3.4 - "Bonifica" del PSR sopra richiamati.

Fermo che, come sopra precisato, i Consorzi di miglioramento fondiario sono comunque soggetti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici e quindi all'applicazione delle check list di autovalutazione e di controllo anche nell'ipotesi previste dall'art. 5, co 2, lett. b) della L.P. 2/2016 e dall'art. 2, co. 3, della L.P. 26/1993, ovverosia di affidamenti di *"lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici"*.

Il Servizio Politiche sviluppo rurale, in qualità di Autorità di gestione del PSR Trento 2014-2020, in collaborazione con l'Organismo pagatore APPAG (Agenzia provinciale per i pagamenti), ha provveduto a consultare:

- i Servizi responsabili delle Misure/Operazioni/Azioni del PSR 2014-2020 della PAT, individuati al Capitolo 15 del medesimo Programma;
- i Gruppi di Azione Locale beneficiari della Misura 19 LEADER.

Atteso che, secondo quanto previsto dall'allegato al D.M. 10255/2018, quando, nello svolgimento dell'attività di controllo vengano riscontrate una serie di irregolarità nella medesima procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, si dovrà procedere all'applicazione del tasso di correzione corrispondente all'irregolarità più grave rilevata.

Ritenuto, per converso, che ai fini della determinazione dell'importo complessivo del contributo da erogare al beneficiario, la riduzione per il mancato rispetto delle procedure di appalto si cumula alla eventuale ulteriore riduzione derivante dall'inosservanza di quanto previsto nelle singole disposizioni attuative delle Operazioni interessate.

Preso atto che, in ogni caso, non è ammessa l'applicazione di riduzioni o esclusioni qualora, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante sia in grado di fornire documentazione a comprova del rispetto delle disposizioni la cui violazione è oggetto di contestazione.

Tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 809/2014, in ipotesi di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2 della medesima disposizione normativa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. e ii., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 1804/2019 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità
- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- visto il Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 1971/2015 della Commissione dell' 8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;
- visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 gennaio 2017 n. 2490 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e i successivi Decreti Ministeriali di pari oggetto, 18 gennaio 2018 n. 1867, in particolare l'articolo 21, e 17 gennaio 2019 n. 497, in particolare l'articolo 21;
- visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 22 ottobre 2018 n. 10255 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013"
- vista la Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale l'Agenzia provinciale per i pagamenti – APPAG – è stata riconosciuta organismo pagatore, nel territorio di competenza, per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e dalla Domanda Unica di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 23 giugno 2017 avente ad oggetto: "Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm. Interventi organizzativi relativi al Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste. Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)";
- visto il Regolamento di Contabilità dell'APPAG per i fondi FEASR-FEAGA Versione 1.0 approvato con determinazione n. 51 di data 30 dicembre 2015 del sostituto dirigente di APPAG;
- visto il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni PSR 2014 – 2020 – Settore misure di Investimento – Versione 4.1, approvato con determinazione n. 10 di data 06 marzo 2017 del sostituto dirigente di APPAG, per quanto applicabile;
- visto il manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea – Versione 4.3, approvato con determinazione del Dirigente di APPAG n. 3 di data 3 febbraio 2020, per quanto applicabile;
- visto il Manuale dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione – Istruzioni operative e di funzionamento - Versione 5.0, approvato con determinazione n. 6 di data 18 febbraio 2016 del sostituto dirigente di APPAG, per quanto applicabile;
- vista la determinazione n. 18 del 25 maggio 2020 del dirigente dell'Agenzia provinciale per

i pagamenti (APPAG) recante “PSR 2014-2020 Provincia Autonoma di Trento - approvazione delle "Check list di controllo delle procedure di gara pubbliche, appalti e forniture" relative allo sviluppo rurale del settore misure di Investimento;

DELIBERA

1. di recepire, con le motivazioni e precisazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Decreto Ministeriale n. 10255 di data 22 ottobre 2018 recante *“Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013”*, approvando la *“check list semplificata di controllo per affidamenti diretti di lavori fino ad euro cinquantamila”* nonché le ulteriori check list di *“autovalutazione”* e di *“controllo”*, allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, relative all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito delle iniziative finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento 2014-2020;
2. che le check list approvate dal presente provvedimento ai sensi del precedente punto 1) sostituiscono quelle approvate in via preliminare con la determinazione del dirigente di APPAG n. 18 del 25 maggio 2020 per le domande di pagamento non ancora liquidate;
3. di dare atto che le procedure di affidamento di cui alle check list sono assoggettate alle deroghe derivanti dall'applicazione della normativa di carattere straordinario ed emergenziale in materia di contratti pubblici dettata dalla legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e ss. mm.ii recante *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”* e dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”*;
4. di demandare alle Strutture responsabili del controllo l'applicazione delle singole check list ai procedimenti di competenza;
5. di demandare ad un successivo provvedimento la costituzione, nonché la definizione delle funzioni, della durata e della composizione di una apposita *“Commissione di supporto”* ai funzionari istruttori incaricati dei controlli;
6. di stabilire che le funzioni esercitate in via temporanea dalla suddetta Commissione, unitamente ad altri compiti legati alle attività di controllo in capo all'Organismo Pagatore, verranno in seguito attribuite stabilmente ad un'apposita entità organizzativa incardinata presso l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);
7. di dare atto che, con riferimento alle misure di Investimento del PSR, i Consorzi di miglioramento fondiario sono soggetti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici e quindi tenuti all'applicazione delle check list di autovalutazione e soggetti alle check list di controllo approvate dal presente provvedimento nel caso in cui beneficino dei contributi di cui alle lettere a) e b) del Paragrafo *“Costi ammissibili”* dell'Operazione 4.3.4 - *“Bonifica”* del PSR nonché - ex art. 5, comma 2, lett. b) della L.P. 2/2016 ed ex art. 2, comma 3, della L.P. 26/1993 - nel caso di affidamenti di lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio provinciale;
9. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato al PSR 2014-2020 www.psr.provincia.tn.it.
10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Check list affid. diretto sotto i 150000 E - autovalutazione

002 Check list affid. diretto sotto i 150000 E - controllo

003 Check list ammin. diretta cottimo - controllo

004 Check list ammin. diretta cottimo - autovalutazione

005 Check list procedure negoziate di lavori - controllo

006 Check list procedure negoziate di lavori - autovalutazione

007 Check list spese in economia - autovalutazione

008 Check list spese in economia - controllo

009 Check list trattativa diretta - autovalutazione

010 Check list trattativa diretta - controllo

011 Check list trattativa privata - autovalutazione

012 Check list trattativa privata - controllo

013 Check list affidamento diretto sotto i 50000 E - autovalutazione

014 Check list affidamento diretto sotto i 50000 E - controllo

015 Check list semplificata affidamenti diretti fino a 50.000 E

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI EX ART. 11 L.P. 1/2019 (procedura non più applicabile a seguito della modifica introdotta dall'art. 5 l.p. 2/19)

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1. **PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
2. **AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI**
3. **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16				100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti	
2	è stato attribuito il CUP?						100% - se il CUP non è stato acquisito. 2% - se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione.	
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	

2 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 11 l.p. 1/2019 Art. 52 co. 9 l.p. 26/93					
1	L'affidamento diretto di lavori pubblici è stato aggiudicato per un importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro ?		Art. 11 l.p. 1/2019				100 % - in caso di mancato rispetto dei limiti di importo contrattuale previsti.	
2	Sono stati consultati almeno tre operatori economici (se esistenti)?		Art. 11 l.p. 1/2019				25 % - nel caso in cui siano stati consultati meno di tre operatori, in assenza di specifica motivazione.	
3	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				100 % - in caso di frazionamento artificioso	
4	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non si trovano in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - nel caso sia accertato un conflitto di interessi	
5.	L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la		Art. 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento	

	<p>medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro).</p> <p>Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:</p> <p>a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;</p> <p>b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.</p>						<p>diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	--

6.	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico	
7.	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST, requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					100 % - nel caso in cui l'affidamento riguardi un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'affidatario ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.	
8.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100% - In caso di mancata acquisizione del CIG 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riportino il CIG	

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende 	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza della documentazione prevista	

	subappaltare; <ul style="list-style-type: none"> • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16. 							
5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di</p>	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	

	<p>più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16	art. 24 l.p. 26/93; art. 47bis l.p. 7/97; artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;				5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo	
7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	
8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI EX ART. 11 L.P. 1/2019 (procedura applicabile fino all'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 5 l.p. 2/19)

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- 1. PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- 2. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI**
- 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFOR ME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16				100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti	
2	è stato attribuito il CUP?						100% - se il CUP non è stato acquisito. 2% - se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione.	
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	

2 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 11 l.p. 1/2019 Art. 52 co. 9 l.p. 26/93					
1	L'affidamento diretto di lavori pubblici è stato aggiudicato per un importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro ?		Art. 11 l.p. 1/2019				100 % - in caso di mancato rispetto dei limiti di importo contrattuale previsti.	
2	Sono stati consultati almeno tre operatori economici (se esistenti)?		Art. 11 l.p. 1/2019				25 % - nel caso in cui siano stati consultati meno di tre operatori, in assenza di specifica motivazione.	
3	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				100 % - in caso di frazionamento artificioso	
4	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non si trovano in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - nel caso sia accertato un conflitto di interessi	
5.	L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro);		Art. 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..	

	<p>Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:</p> <p>a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;</p> <p>b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico	
7.	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST, requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					100 % - nel caso in cui l'affidamento riguardi un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'affidatario ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.	
8.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100% - in caso di mancata acquisizione del CIG i 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG .	

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16. 	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza della documentazione prevista	

5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni</p>	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	
---	--	-------------------------	----------------------	--	--	--	---	--

	<p>aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16	art. 24 l.p. 26/93; art. 47bis l.p. 7/97; artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;				5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo	
7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	
8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

Firma del funzionario incaricato del controllo

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO FIDUCIARIO

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

2 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA/COTTIMO FIDUCIARIO

3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
2	E' stato acquisito il CUP?						100% - se il CUP non è stato acquisito. 2% se è stato acquisito ma non è stato riportato sui documenti di gara.
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?	Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993					25% - in assenza del del progetto/perizia di autorizzazione

2 – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA /COTTIMO FIDUCIARIO

2. 1. - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993					100 % - in caso di amministrazione diretta sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individua per ciascuna opera la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia
A3	L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di dodici imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					100% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio

	l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, con le modalità ivi previste						2012, n. 9-84/Leg
A4	<p>E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.</p>	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	<p>Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, mediante il sistema dell'amministrazione diretta sono stati eseguiti nel rispetto di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 176 co. 1 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg:</p> <p>1) quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;</p> <p>2) ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.p. 26/93, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura</p>	Art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					100% - in caso di esecuzione in amministrazione diretta in carenza dei presupposti di cui all'art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016					100%- in caso di frazionamento artificioso
A7	<p>I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21</p>						100%- in caso sia accertato un conflitto di interessi

	dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						
A8	<p>La contabilità dei lavori in amministrazione diretta è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>In particolare:</p> <p>1) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;</p> <p>2) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.</p> <p>N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori</p>	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					<p>2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.</p>
A9	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					<p>100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti</p>

A10	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100 %- c nel caso di mancata acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG
-----	---	--	--	--	--	--	--

2. 2. – COTTIMO FIDUCIARIO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993					100 % - in caso di cottimo sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione a cottimo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individua per ciascuna opera la modalità di esecuzione a cottimo, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia ex art. 175 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

A3	Il cottimo è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di dodici imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, con le modalità ivi previste.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					100% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016					100%- in caso di frazionamento artificioso
A6	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100%- in caso sia accertato un conflitto di interessi
A7	La contabilità dei lavori a cottimo è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ovvero nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dalle disposizioni dall'articolo 146 e dall'articolo 156	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					2% - in caso di irregolarità nella tenuta della

	del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ; N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori						contabilità.
A8	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
A9	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012 Oltre la normativa statale si applica il piano provinciale anticorruzione					100 %- nel caso di mancata acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori
A3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	Art. 116, D.P.G.P. 11					5%- in caso di

		maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016					assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
A4	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16. 	<p>art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993</p> <p>Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg</p>					5% - in caso di assenza della documentazione prevista
A5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per</p>	<p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p> <p>Art. 27, L.P. 2/2016</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa

<p>motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	<p>art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 24 l.p. 26/93;</p> <p>art. 47bis l.p. 7/97;</p> <p>artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>					5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo
A7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	<p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p> <p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>					5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione
A8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza

							di motivazione.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Firma del responsabile del controllo

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO FIDUCIARIO

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

2 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA/COTTIMO FIDUCIARIO

3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Do c rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14						100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
2	E' stato acquisito il CUP?							100% - se il CUP non è stato acquisito. 2% se è stato acquisito ma non è stato riportato sui documenti di gara.
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?	Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993						25% - in assenza del del progetto/perizia di autorizzazione

2 – Check list – AMMINISTRAZIONE DIRETTA /COTTIMO FIDUCIARIO

2. 1. - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Do c rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						100 % - in caso di amministrazione diretta sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia
A3	L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è stato preceduto da gare ufficiali o sondaggi informali con invito di dodici imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						100% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiale o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178

	aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, con le modalità ivi previste							D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	<p>E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.</p>	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	<p>Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, mediante il sistema dell'amministrazione diretta sono stati eseguiti nel rispetto di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 176 co. 1 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg:</p> <p>1) quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;</p> <p>2) ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.p. 26/93, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura</p>	Art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						100% - in caso di esecuzione in amministrazione diretta in carenza dei presupposti di cui all'art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						100%- in caso di frazionamento artificioso

A7	<p>I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).</p>							<p>100%- in caso sia accertato un conflitto di interessi</p>
A8	<p>La contabilità dei lavori in amministrazione diretta è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>In particolare:</p> <p>1) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;</p> <p>2) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.</p> <p>N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori</p>	<p>Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p>						<p>2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.</p>
A9	<p>Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti</p>	<p>artt. 80, 81, 82 e 83</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017</p>						<p>100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti</p>

								dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
A10	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						100 %- nel caso di mancata acquisizione del codice CIG 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riportino il CIG

2. 2. – COTTIMO FIDUCIARIO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Do c rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						100 % - in caso di cottimo sopra i 500.000 €.
A2	Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione a cottimo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individua per ciascuna opera la modalità di esecuzione a cottimo, fatti salvi i

	base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.						casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia ex art. 175 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A3	Il cottimo è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di dodici imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, con le modalità ivi previste.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					100% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016					100%- in caso di frazionamento artificioso
A6	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non						100%- in caso sia

	devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).							accertato un conflitto di interessi
A7	La contabilità dei lavori a cottimo è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ovvero nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dalle disposizioni dall'articolo 146 e dall'articolo 156 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ; N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.
A8	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017						100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

A9	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						100 %- nel caso di mancata acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riportino il CIG
----	---	--	--	--	--	--	--	---

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Do c rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori
A3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016						5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di

								esecuzione
A4	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16. 	<p>art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>Art. 26, L.P. 2/2016</p> <p>Art. 42, L.P. 26/1993</p> <p>Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg</p>						<p>5% - in caso di assenza della documentazione prevista</p>
A5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile</p>	<p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p> <p>Art. 27, L.P. 2/2016</p>						<p>5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa</p>

<p>per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori,</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	<p>art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 24 l.p. 26/93;</p> <p>art. 47bis l.p. 7/97;</p> <p>artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>					5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo
A7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	<p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p> <p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11</p>					5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione

		maggio 2012 n. 9-84/Leg						
A8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti							2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI:

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
A2	È stato attribuito il CUP						100% - se il CUP non è stato acquisito 2% -se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione
A3	Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica	Artt. 6 co. 3, 14, 15 l.p. 26/93 art. 21 co. 3 d.lgs n. 50/16					100% - in assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

2 – Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI		art. 11 l.p. 1/2019; art. 33 co. 5 l.p. 26/93, art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 - 84/Leg., art. 18 co. 3 l.p. 9/13; art.33.1 l.p. 26/93; art. 63 d.lgs n. 50/16;					
A1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un

							frazionamento artificioso
A2	<p>I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).</p>						<p>100%- in caso sia accertato un conflitto di interessi</p> <p>5%- in caso di assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).</p>
A3	E' presente il provvedimento a contrarre?						100% - nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A4	Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/2019					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A5	Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste dall'art. 33 della l.p. 26/93, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre:						
	<ul style="list-style-type: none"> se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata; 	art. 33 co 2 lett. a) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; 	art. 33 c. 2 lett.b) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni 	Art. 33 c. 2 lett. c) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.						presupposti
A6	<p>La procedura disciplinata dall'art. 33 della l.p. 26/93 è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;</p> <p>b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.</p>	art. 33 co. 3 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A7	Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro , avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.	Art. 18 l.p. 9/2013					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A8	<p>Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:</p> <p>a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei</p>	Art. 33.1 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	<p>docenti;</p> <p>b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;</p> <p>c) all'adeguamento alla normativa antisismica;</p> <p>d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.</p> <p>2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:</p> <p>a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;</p> <p>b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;</p> <p>d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.</p> <p>3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c).</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	Presenza lettera invito con contenuto conforme a quello richiesto dalla normativa vigente.	Art. 53 e 56 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					100 % - in assenza delle lettere d'invito 2%- se il contenuto dell'invito non è conforme alla normativa
B2	Numero minimo di soggetti da invitare						
	-Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000	Art. 11 l.p. 1/19					5 % nel caso in cui la procedura

	euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.						risultati mancanti dei relativi presupposti;
	-Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 4 l.p. 26/93;					nessuna riduzione – se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
	-Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 5 l.p. 26/93;					
	-Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.	Art. 33.1 co. 2 lett. d);					
	-Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla <u>legge</u> , tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.	Art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg					
B3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito.	Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg Art. 33.1 co. 2 lett. c) Art. 18 l.p. 2/16					2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.

B4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi a quest'ultima e alle prescrizioni della normativa vigente.	Art. 48 D.P.G.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 33.1 l.p. 26/93 Art. 18 l.p. 2/16					<p>100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione;</p> <p>2 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria</p>
C – SELEZIONE DELLE OFFERTE							
C1	<p>Criteri di aggiudicazione -</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.</p> <p>2.Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;</p> <p>b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;</p> <p>c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.</p> <p>3.Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso,</p>	Art. 16 l.p. 2/16					<p>100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</p>

	stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.						
C2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Artt. 20 bis l.p. 2/16; Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017					100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
C3	Presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	Art. 65 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., Art. 99 d.lgs . n. 50/16					100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	Artt. 40 e 58.29 l.p. 26/93 Artt. 61, 62 e 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017					2 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi

							costitutivi dell'offerta.
C5	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	Art. 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 c. 8 d.lgs n. 50/16					25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C6	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Artt. 1 co. 6 e 13 co 5bis l.p. 26/93; Art. 64 bis l.p. 26/93 art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16					100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C7	Requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Art. 80 d.lgs n. 50/16; Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017; Comunicato del Presidente del 08.11.2017					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato

							l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C8	Requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a) d.lgs n. 50/16; art. 34 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C9	Capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b) d.lgs n. 50/16; art. 33 co. 4 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.

C10	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c) d.lgs n. 50/16 art. 33 co. 4 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg.;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C11	Controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 66 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg.;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C12	Possesso attestato SOA	Art. 84 d.lgs n. 50/16 Decreto MIT art. 34 l.p. 26/93;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

		art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg					offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C13	Presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 28 e 40bis l.p. 26/93 art. 32 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C14	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C15	Pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (simog)	Art. 13 l.p. 2/16 Art. 28 l.p. 26/93					25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha

		artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16					saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C16	Presenza del contratto						100 % - in caso di assenza del contratto
C17	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga.	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 33.1 co. 2 lett. a) l.p. 26/93; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16					25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C18	Comunicazione data stipula contratto	Art. 25 co. 3 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
C19	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018					100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG
C20	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 Art. 39bis l.p. 26/93					100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non

		<p>Art. 60 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p> <p>artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1.2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p>					<p>è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.</p> <p>5 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</p>
C21	Correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	<p>Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16</p> <p>Art. 39bis l.p. 26/93</p> <p>Art. 60 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p> <p>artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 d.lgs. n. 50/16</p> <p>DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b. il regime transitorio ex art. 216, c. 2 cessa a partire dal 15.1.2019)</p>					<p>100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.</p> <p>5 % - in caso di assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).</p>
C22	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p>					<p>25% - nel caso in cui la non corretta</p>

	correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 59 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg					applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C23	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli di composizione del prezzo offerto)	Artt. 16 e 17 l.p. 2/16 Art. 95 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non abbiano comportato l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")					5% - in caso di assenza di nomina del Direttore dei lavori
A.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016					5%- in caso di assenza di nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
A.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11					5% - in assenza della documentazione prevista

	<ul style="list-style-type: none"> all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 	maggio 2012, n.9-84 Leg art. 105 d.lgs n. 50/16					
A.5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le</p>	Art. 27 l.p. 2/16 Art. 106 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A.6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	<p>art. 24 l.p. 26/93;</p> <p>art. 47bis l.p. 7/97;</p> <p>artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;</p> <p>art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16</p>					5%- in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo.
A.7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	<p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg</p> <p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p>					5% -in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione
A.8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione

Firma del responsabile del controllo

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI:

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “ **di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “ **di controllo**” di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
A2	È stato attribuito il CUP						100%- se il CUP non è stato acquisito 2% -se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione
A3	Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica	Artt. 6 co. 3, 14, 15 l.p. 26/93					100% - in assenza dell'approvazione

		art. 21 co. 3 d.lgs n. 50/16					e del progetto di fattibilità tecnica ed economica
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

2 – Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI	art. 11 l.p. 1/2019; art. 33 co. 5 l.p. 26/93, art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 - 84/Leg., art. 18 co.					

		3 l.p. 9/13; art.33.1 l.p. 26/93; art. 63 d.lgs n. 50/16;					
A1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16					100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A2	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100% - in caso sia accertato un conflitto di interessi 5% - in caso di assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
A3	E' presente il provvedimento a contrarre?						100% - nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A4	Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/2019					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A5	Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste dall'art. 33 della l.p. 26/93, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre:						
	<ul style="list-style-type: none"> se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in 	art. 33 co 2 lett. a) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata;						
	<ul style="list-style-type: none"> se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; 	art. 33 c. 2 lett.b) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 	Art. 33 c. 2 lett. c) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A6	<p>La procedura disciplinata dall'art. 33 della l.p. 26/93 è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;</p> <p>b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.</p>	art. 33 co. 3 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A7	Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori	Art. 18 l.p. 9/2013					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro , avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.						
A8	<p>Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:</p> <p>a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;</p> <p>b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;</p> <p>c) all'adeguamento alla normativa antisismica;</p> <p>d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.</p> <p>2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:</p> <p>a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;</p> <p>b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;</p> <p>d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti</p>	Art. 33.1 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	operatori economici. 3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c).						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	Presenza lettera invito con contenuto conforme a quello richiesto dalla normativa vigente	Art. 53 e 56 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					100 % - in assenza delle lettere d'invito 2%- se il contenuto dell'invito non è conforme alla normativa
B2	Numero minimo degli inviti:						
	-Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/19					5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti nessuna riduzione se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
	-Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 4 l.p. 26/93;					
	-Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 5 l.p. 26/93;					
	-Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con	Art. 33.1 co. 2 lett. d);					

	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.						
	Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.	Art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					
B3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito.	Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 33.1 co. 2 lett. c) Art. 18 l.p. 2/16					2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.
B4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi a quest'ultima e alle prescrizioni della normativa vigente	Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 33.1 l.p. 26/93 Art. 18 l.p. 2/16					100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 2 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C – SELEZIONE DELLE OFFERTE						
C1	<p>Criteri di aggiudicazione.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.</p> <p>2.Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;</p> <p>b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;</p> <p>c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.</p> <p>3.Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.</p>	Art. 16 l.p. 2/16				<p>100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</p>
C2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	<p>Artt. 20 bis l.p. 2/16;</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione</p>				<p>100 % - Il seggio di gara non è presente;</p> <p>25 % - se il seggio di gara non è completo .</p>

		n.1007 del 11.10.2017					
C3	Presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	Art. 65 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg., Art. 99 d.lgs . n. 50/16					100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	Artt. 40 e 58.29 l.p. 26/93 Artt. 61, 62 e 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017					2 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C5	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	Art. 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg.; art. 97 c. 8 d.lgs n. 50/16					2 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto

							le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C6	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Artt. 1 co. 6 e 13 co 5bis l.p. 26/93; Art. 64 bis l.p. 26/93 art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16					100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C7	Requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Art. 80 d.lgs n. 50/16; Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017; Comunicato del Presidente del 08.11.2017					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
C8	Requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a) d.lgs n. 50/16; art. 34 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

		84/Leg.;					dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C9	Capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b) d.lgs n. 50/16; art. 33 co. 4 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C10	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c) d.lgs n. 50/16 art. 33 co. 4 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o

							più dei requisiti previsti;
C11	Controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C12	Possesso attestato SOA	Art. 84 d.lgs n. 50/16 Decreto MIT art. 34 l.p. 26/93 art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C13	Presenza provvedimento di aggiudicazione	Art. 28 e 40bis l.p. 26/93 art. 32 d.lgs n.					100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione

		50/16					definitiva.
C14	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto.
C15	Pubblicazione dell'esito della gara	Art. 13 l.p. 2/16 Art. 28 l.p. 26/93 artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16					25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5%- la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C16	Presenza del contratto						100 % - in caso di assenza del contratto
C17	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto delle ragioni che ammettono una deroga	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 33.1 co. 2 lett. a) l.p. 26/93; art. 32 c. 9 d.lgs n.					25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento

		50/16					
C18	Comunicazione data stipula contratto	Art. 25 co. 3 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
C19	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018					100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti il CIG
C20	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 Art. 39bis l.p. 26/93 Art. 60 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)					100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 2% - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.

C21	Correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	<p>Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16</p> <p>Art. 39bis l.p. 26/93</p> <p>Art. 60 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p> <p>artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 d.lgs. n. 50/16</p> <p>DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b. il regime transitorio ex art. 216, c. 2 cessa a partire dal 15.1.2019)</p>					<p>100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.</p> <p>5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).</p>
C22	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 59 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>					<p>25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.</p>
C23	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo): offerte non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli di composizione del prezzo offerto.	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p>					<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo</p>

							aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non abbiano comportato l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
--	--	--	--	--	--	--	--

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5% - in caso di assenza di nomina del Direttore dei lavori

		Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")					
A.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016					5%- in caso di assenza di nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
A.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg art. 105 d.lgs n. 50/16					5% - in assenza della documentazione prevista
A.5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere	Art. 27 l.p. 2/16 Art. 106 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A.6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	<p>art. 24 l.p. 26/93;</p> <p>art. 47bis l.p. 7/97;</p> <p>artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;</p> <p>art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16</p>					5%- in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo.
A.7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	<p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p> <p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p>					5% -in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione
A.8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è

							concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione
--	--	--	--	--	--	--	---

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – SPESE IN ECONOMIA ex art. 32 l.p. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	E' stato approvato il programma periodico di spesa in conformità a quanto disposto dall'art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 e dall'art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.?	art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma periodico di spesa

2 – Check list – SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI		art. 32 L.P. 23/90					
A1	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 32 co. 4 l.p. 23/90					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A2	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
A3	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito. 2 % - se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato

							sulla documentazione
A4	L'atto di spesa non supera l'importo di 45.300,00 euro	Art. 32 co. 3 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A5	<p>L'affidamento riguarda una delle seguenti voci di spesa:</p> <p>a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;</p> <p>b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;</p> <p>c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;</p> <p>d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;</p> <p>e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;</p> <p>f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;</p> <p>g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;</p> <p>h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;</p> <p>i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;</p> <p>j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;</p> <p>k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;</p>	Art. 32 co. 2 l.p. 23/90					100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle voci di spesa elencate dall'art. 32 l.p. 23/90.

	<p>l) spese di rappresentanza;</p> <p>m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;</p> <p>n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;</p> <p>o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;</p> <p>p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;</p> <p>q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	<p>Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT, o a CONSIP s.p.a.?</p> <p>(qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)</p>	<p>Art. 30 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-40/leg.</p> <p>Art. 36 ter – 1 l.p. 23/90</p>					100 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni senza motivazione
B2	<p>Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti.</p>	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del</p>					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

		11.10 2017					requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
B3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						100 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100 % in caso di mancata acquisizione del CIG. 2%- nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A1	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto della relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 	<p>Art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 26 l.p. 2/16</p>					5% - in assenza di contratto o di autorizzazione
A2	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate

<p>modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 					
---	--	--	--	--	--

	<p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A3	I pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione, resa da parte di un funzionario della struttura competente.	Art. 16 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-40/leg					5% - in caso di pagamento disposto in assenza di attestazione della regolare esecuzione della prestazione
A4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di conclusione oltre i tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – SPESE IN ECONOMIA ex art. 32 l.p. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1.	E' stato approvato il programma periodico di spesa in conformità a quanto disposto dall'art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 e dall'art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.?	art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma periodico di spesa

2 – Check list – SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI		art. 32 L.P. 23/90					
A1	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 32 co. 4 l.p. 23/90					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A2	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun						100 % - in caso sia

	<p>apparente conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).</p>						<p>accertato un conflitto di interessi</p> <p>5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).</p>
A3	E' stato acquisito il CUP?						<p>100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.</p> <p>2% - se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione</p>
A4	L'atto di spesa non supera l'importo di 45.300,00 euro	Art. 32 co. 3 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A5	<p>L'affidamento riguarda una delle seguenti voci di spesa:</p> <p>a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;</p> <p>b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;</p> <p>c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;</p> <p>d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;</p> <p>e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;</p> <p>f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di</p>	Art. 32 co. 2 l.p. 23/90					<p>100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle voci di spesa elencate dall'art. 32 l.p. 23/90.</p>

	<p>relativi piccoli impianti e apparecchiature;</p> <p>g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;</p> <p>h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;</p> <p>i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;</p> <p>j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;</p> <p>k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;</p> <p>l) spese di rappresentanza;</p> <p>m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;</p> <p>n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;</p> <p>o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;</p> <p>p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;</p> <p>q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	<p>Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT, o a CONSIP s.p.a.?</p> <p>(qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso</p>	<p>Art. 30 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10- 40/leg.</p>					<p>100 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni</p>

	convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)	Art. 36 ter – 1 l.p. 23/90					senza motivazione
B2	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
B3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						100 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento).	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac					100 % in caso di mancata acquisizione del CIG.

		Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					2%- nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG
--	--	---	--	--	--	--	---

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A1	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto della relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 	<p>Art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 26 l.p. 2/16</p>					5% - in assenza di contratto o di autorizzazione
A2	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate

<p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 					
--	--	--	--	--	--

	<p>per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o</p>					
--	--	--	--	--	--

	dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).						
A3	I pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione, resa da parte di un funzionario della struttura competente.	Art. 16 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-40/leg					5% - in caso di pagamento disposto in assenza di attestazione della regolare esecuzione della prestazione
A4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di conclusione oltre i tempi previsti in assenza di motivazione

Firma del responsabile del controllo

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
1	Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – Checklist – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenti un frazionamento artificioso
A.2	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.

							2% se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione
A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di 47.000,00 euro	Art. 21 co. 4 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A.6	<p>L'affidamento riguarda una delle prestazioni indicate dalle lettere b), b bis), b ter), e) ed h) di cui al comma 2 dell'art. 21 co. 4 della l.p. 23/90 e rispettivamente:</p> <p>b) prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>e) prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;</p> <p>h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3 (il valore del contratto non deve comunque</p>	Art. 21 co. 2 e 4 l.p. 23/90					100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle ipotesi richiamate dal comma 4 dell'art. 21 l.p. 23/90.

	eccedere la soglia di 47.000,00 euro).						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT o a CONSIP s.p.a.? (qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)	Art. 36 ter – 1 co. 6 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni senza motivazione
B.2	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod deliberata n.1008 del 11.10 2017					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
B.3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						100 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui

							l'anomalia non venga sanata
B.4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100 % in caso di mancata acquisizione del CIG. 2%- nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza))	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; 	Art. 105 d.lgs n. 50/16 art. 26 l.p. 2/16					5% - in assenza di contratto o di autorizzazione

	<p>appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A.3.	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019) 3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
1	Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – Checklist – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenti un frazionamento artificioso
A.2	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato)						100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi

	dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito. 2% se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione
A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di 47.000,00 euro	Art. 21 co. 4 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A.6	L'affidamento riguarda una delle prestazioni indicate dalle lettere b), b bis), b ter), e) ed h) di cui al comma 2 dell'art. 21 co. 4 della l.p. 23/90 e rispettivamente: b) prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b bis) forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato; b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per	Art. 21 co. 2 e 4 l.p. 23/90					100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle ipotesi richiamate dal comma 4 dell'art. 21 l.p. 23/90.

	ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; e) prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario; h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3 (il valore del contratto non deve comunque eccedere la soglia di 47.000,00 euro).					
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B.1	Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT o a CONSIP s.p.a.? (qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)	Art. 36 ter – 1 co. 6 l.p. 23/90				100 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni senza motivazione
B.2	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod deliberata n.1008 del 11.10 2017				100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui

							i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
B.3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						100 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B.4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100 % in caso di mancata acquisizione del CIG. 2%- nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16 	<p>Art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 26 l.p. 2/16</p>					5% - in assenza di contratto o di autorizzazione
A.2.	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate

	<p>natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>					
---	--	--	--	--	--

A.3.	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

Firma del responsabile del controllo

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI/FORNITURE:

PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD ALMENO 3 IMPRESE EX ART. 21 L.P. 23/90.

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**” , di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA PRIVATA EX ART. 21 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – TRATTATIVA PRIVATA ex art. 21 l.p. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A.2	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi ((Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.

							2% se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione
A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di euro 214.000,00	Art. 21 co. 2 lett. h) l.p. 23/90 Art. 55 l.p. 23/90 prot. PAT n. 96883 dd. 15/02/18					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.6	<p>Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;</p> <p>b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;</p> <p>d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la</p>	Art. 21 co 2 l.p. 23/90					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	<p>realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;</p> <p>e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;</p> <p>f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;</p> <p>g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;</p> <p>h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;</p> <p>i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;</p> <p>l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	Presenza lettera invito con capitolato speciale recante la quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto	Art. 13 e 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.					100 % - in assenza di lettera di invito con capitolato
B.2	Numero minimo di soggetti da invitare: salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra	Art. 21 co. 5 l.p. 23/90					5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei

	almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.						relativi presupposti; nessuna riduzione se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
B.3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito/capitolato.	Art. 18 co. 2 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16					2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.
B.4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni della lettera di invito/capitolato	Art. 18 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16					100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se l'offerta non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C – SELEZIONE DELLE OFFERTE							
C.1	<p>Criteri di aggiudicazione</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1. (...omissis..)</p> <p>4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del <u>prezzo o del costo più basso</u> quando, alternativamente:</p> <p>a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;</p> <p>b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</p> <p>ed inoltre :</p> <p>Svolgimento delle gare telematiche con il sistema della trattativa privata</p> <p>Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione</p>	<p>Art. 16 l.p. 2/16</p> <p>Art. 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.</p>					<p>100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</p>

	<p>al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, anche attraverso l'analisi di campioni. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, la Provincia può avvalersi di un'apposita commissione;</p> <p>b) in alternativa al criterio della precedente lettera a) e dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci. In quest'ultimo caso i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.</p>						
C.2	Esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	<p>Artt. 20 bis l.p. 2/16;</p> <p>Art. 13 co. 3 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017</p>					<p>100 % - se il seggio di gara non è presente;</p> <p>25 % - se il seggio di gara non è completo</p>
C.3	Presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	Artt. 13 co. 3 e 25 co. 2 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					<p>100 % - Il verbale non esiste;</p> <p>25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza</p>

C.4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	<p>Art. 24 co. 4 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg</p> <p>art. 97 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017</p>					<p>2 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta</p>
C.5	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	<p>art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 17 l.p. 2/16</p>					<p>100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri relativi a manodopera e salute/sicurezza</p>
C.6	Requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	<p>Art. 80 d.lgs n. 50/16;</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017;</p> <p>Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p>					<p>100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la Stazione appaltante</p>

							non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.7	Requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a) d.lgs n. 50/16;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.8	Capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b) d.lgs n. 50/16;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

C.9	Capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c) d.lgs n. 50/16					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.10	Controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la Stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.11	Presenza del provvedimento di aggiudicazione	Art. 25 l.p. 2/16 art. 32 d.lgs n.					100 % - in caso di totale assenza dell'aggiudicazione

		50/16					definitiva
C.12	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.13	Pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16					25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.14	Presenza del contratto						100 % - in caso di assenza del contratto
C.15	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga.	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16					25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C.16	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su	art. 3 legge					100 % in caso di mancata

	documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018					acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti il CIG
C.17	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)					100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione
C.18	Correttezza dei criteri di nomina della Commissione giudicatrice secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 d.lgs. n. 50/16 DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b. il regime transitorio ex art. 216, c. 2 cessa a partire dal					100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).

		15.1.2019)					
C.19	Correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	Artt. 16 e 17 l.p. 2/16 Art. 95 d.lgs n. 50/16					25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C.20	Correttezza della valutazione dell'offerta economica (offerte non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli di composizione del prezzo offerto)	Artt. 16 e 17 l.p. 2/16 Art. 95 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1.	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; <p>assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16</p>	<p>Art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 26 l.p. 2/16</p>					5% - in assenza di contratto o di autorizzazione
A.2	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni.</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei 						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p>					
--	--	--	--	--	--

	d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).						
A.3	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	Art. 31 l.p. 23/90 art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di assenza delle certificazioni previste
A.4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI/FORNITURE:

PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD ALMENO 3 IMPRESE EX ART. 21 L.P. 23/90.

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA PRIVATA EX ART. 21 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – TRATTATIVA PRIVATA ex art. 21 l.p. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A.2	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito. 2% se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione

A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di euro 214.000,00	Art. 21 co. 2 lett. h) l.p. 23/90 Art. 55 l.p. 23/90 prot. PAT n. 96883 dd. 15/02/18						100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.6	<p>Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;</p> <p>b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;</p> <p>d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;</p> <p>e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di</p>	Art. 21 co 2 l.p. 23/90						100 % - in caso di carenza dei presupposti

	<p>urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;</p> <p>f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;</p> <p>g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;</p> <p>h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;</p> <p>i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;</p> <p>l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	Presenza lettera invito con capitolato speciale recante la quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto	Art. 13 e 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.					100 % - in assenza di lettera di invito con capitolato
B.2	Numero minimo di soggetti da invitare: salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.	Art. 21 co. 5 l.p. 23/90					5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; nessuna riduzione se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata

							motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
B.3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito/capitolato.	Art. 18 co. 2 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16					2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.
B.4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni della lettera di invito/capitolato	Art. 18 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16					100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se l'offerta non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C – SELEZIONE DELLE OFFERTE							
C.1	<p>Criteri di aggiudicazione</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1. (...omissis..)</p> <p>4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del <u>prezzo o del costo più basso</u> quando, alternativamente:</p> <p>a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;</p> <p>b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</p> <p>ed inoltre :</p> <p>Svolgimento delle gare telematiche con il sistema della trattativa privata</p> <p>Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, anche attraverso l'analisi di campioni. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, la Provincia può avvalersi</p>	<p>Art. 16 l.p. 2/16</p> <p>Art. 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.</p>					<p>100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</p>

	di un'apposita commissione; b) in alternativa al criterio della precedente lettera a) e dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci. In quest'ultimo caso i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.						
C.2	Esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Artt. 20 bis l.p. 2/16; Art. 13 co. 3 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017					100 % - se il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo
C.3	Presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	Artt. 13 co. 3 e 25 co. 2 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione	Art. 24 co. 4 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg art. 97 d.lgs n.					2 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione

	ad hoc costituita)	50/16 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017					aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
C.5	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16 art. 17 l.p. 2/16					100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri relativi a manodopera e salute/sicurezza
C.9	Requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Art. 80 d.lgs n. 50/16; Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017; Comunicato del Presidente del 08.11.2017					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la Stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.10	Requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a) d.lgs n. 50/16;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

							avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.11	Capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b) d.lgs n. 50/16;					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.12	Capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c) d.lgs n. 50/16					100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

							5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.14	Controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16					<p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la Stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti</p>
C.15	Presenza del provvedimento di aggiudicazione	Art. 25 l.p. 2/16 art. 32 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di totale assenza dell'aggiudicazione definitiva
C.16	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					<p>25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito .</p> <p>5 % - se il vincitore</p>

							della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.17	Pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16					25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.18	Presenza del contratto						100 % - in caso di assenza del contratto
C.19	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga.	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16					25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C.20	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17					100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG. 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato

		L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018					di pagamento non riportino il CIG
C.21	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	<p>Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16</p> <p>artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p>					<p>100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.</p> <p>2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione</p>
C.22	Correttezza dei criteri di nomina della Commissione giudicatrice secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	<p>Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16</p> <p>artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 d.lgs. n. 50/16</p> <p>DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b. il regime transitorio ex art. 216, c. 2 cessa a partire dal 15.1.2019)</p>					<p>100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.</p> <p>5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).</p>
C.23	Correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n.</p>					<p>25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha</p>

	riparametrizzazione)	50/16					determinato un affidamento illegittimo.
C.24	Correttezza della valutazione dell'offerta economica (offerte non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli di composizione del prezzo offerto)	Artt. 16 e 17 l.p. 2/16 Art. 95 d.lgs n. 50/16					<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</p> <p>5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario</p>

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	<p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; <p>assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16</p>	<p>Art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 26 l.p. 2/16</p>					5% - in assenza di contratto o di autorizzazione
A.2	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A.3	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	Art. 31 l.p. 23/90					5% - in caso di assenza delle certificazioni

		art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16					previste
A.4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

Firma del responsabile del controllo

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 52 CO. 9 L.P. 26/93

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**” , di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1. – AFFIDAMENTO DIRETTO
2. – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale e di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	Percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.					
1.	è stato attribuito il CUP?						100% se il CUP non è stato acquisito. 2% se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione.	
2.	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	

	e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?							
3.	<p>E' ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali:</p> <p>a) nel casi di opere, lavori e forniture il cui importo non è superiore a 50.000 euro</p> <p>b) nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 l.p. 26/93</p> <p>c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;</p> <p>d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti</p>		<p>Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.</p> <p>Art. 52 co. 9 l.p. 26/93</p>				<p>100 % - in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa</p>	
4.	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				<p>100 % - in caso di frazionamento artificioso</p>	
5.	<p>I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa</p>						<p>100 % - nel caso sia accertato un conflitto di interessi</p>	

	competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).							
6.	<p>L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro)</p> <p>Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:</p> <p>a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;</p> <p>b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.</p>		Art, 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				<p>5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..</p>	

7.	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico	
8.	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST, requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					100 % - nel caso in cui l'affidamento riguardi un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'affidatario ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.	
9.	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co. 17 l. 190/2012					100% - in caso di mancata acquisizione del CIG 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG	

2 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	Percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della		Art. 116, D.P.G.P. 11				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore	

	sicurezza in sede di esecuzione		maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016			della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16. 	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg			5% - in caso di assenza della documentazione prevista	
5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016			5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	

	<p>nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16	art. 24 l.p. 26/93; art. 47bis l.p. 7/97; artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;				5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo	
7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	

8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione riferita almeno ai punti 1, 2, 3, 7 della sezione "affidamento diretto" e ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 della sezione "esecuzione del contratto" che verranno accertati nell'ambito della apposita check list semplificata di controllo.

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 52 CO. 9 L.P. 26/93

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

1. AFFIDAMENTO DIRETTO
2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.					
1	è stato acquisito il CUP?						100% se il CUP non è stato acquisito. 2% se il CUP è stato acquisito ma non è stato riportato sulla documentazione.	
2	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	
3	E' ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali: a) nel casi di opere, lavori e forniture il cui importo non è superiore a 50.000 euro b) nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 l.p. 26/93 c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti		Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg. Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				100 % - in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa	

4	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				100 % - in caso di frazionamento artificioso	
5	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non si trovano in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).						100 % - nel caso sia accertato un conflitto di interessi	
6	L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro). Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente: a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti; b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.		Art. 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..	

7	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico	
8	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST, requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					100 % - nel caso in cui l'affidamento riguardi un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'affidatario ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.	
9	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100% - in caso di mancata acquisizione del CIG 2% - nel caso in cui il contratto, la fattura o il mandato di pagamento non riporti l'indicazione del CIG	

2 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende 	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza della documentazione prevista	

	subappaltare; <ul style="list-style-type: none"> • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs n. 50/16. 							
5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento</p>	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				25% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	

	<p>del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume 						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16	art. 24 l.p. 26/93; art. 47bis l.p. 7/97; artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;				5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo	
7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	

8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	
---	---	--	--	--	--	--	---	--

Firma del funzionario controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST SEMPLIFICATA DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI FINO AD EURO CINQUANTAMILA

MISURA: _____	OPERAZIONE: _____
---------------	-------------------

Domanda di aiuto n. _____
Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____
Domanda di pagamento (Saldo) n. _____
Beneficiario (stazione appaltante): _____

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovi e varianti espressamente previste ed autorizzate (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

SOMMARIO

1. AFFIDAMENTO DIRETTO

2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.					
1	è stato acquisito il CUP?						100% se il CUP non è stato acquisito.	
2	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	
3	E' ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali: a) nel casi di opere, lavori e forniture il cui importo non è superiore a 50.000 euro b) nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 l.p. 26/93 c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti		Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg. Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				100 % - in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa	

4	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta dell'individuazione dell'operatore economico	
5	Verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BDNA e/o iscrizioni in WHITE LIST	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017					100 % - nel caso in cui l'affidamento riguardi un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti.	
6	Verifica dell'acquisizione del CIG	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100% - in caso di mancata acquisizione del CIG	

2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPL.	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	

		DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	maggio 2012, n.9-84 Leg					
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16	art. 24 l.p. 26/93; art. 47bis l.p. 7/97; artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;				5% - in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo	
5	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	

Firma del funzionario controllore